

ALLEGATO "B" AL N. 53864/25410 REPERTORIO

STATUTO DELLA SOCIETA' "MONTEROSA 2000 S.P.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni denominata Monterosa 2000 S.p.A.

Art. 2) La Società ha sede legale in Alagna Valsesia.

La Società ha sede secondaria in Gressoney La Trinitè.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Art. 4) La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico – ricettivo.

A tal fine, a titolo esemplificativo, la Società potrà acquisire, in qualsiasi forma, allestire, gestire, costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti di trasporto a fune ed altresì dimettere, dare in locazione o in gestione impianti, infrastrutture ed immobili strettamente connessi al funzionamento ed alla fruizione degli impianti medesimi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la Società potrà:

a) Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, compreso il rilascio di garanzie reali e fideiussioni;

b) Promuovere e pubblicizzare le sue attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e marchi, direttamente o a mezzo terzi.

Inoltre la Società potrà assumere, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, partecipazioni in società di capitali, già costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo a quello pattuito; nonché entrare a far parte o partecipare alla costituzione di Enti, associazioni, consorzi ed in genere di ogni tipo di organizzazione privata o pubblica, nazionale od estera, che per oggetto persegua scopi analoghi a quelli pattuiti.

La Società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

E' esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e qualunque altra attività riservata esclusivamente alle imprese disciplinate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Sono altresì escluse tutte le attività di cui al D. Lgs. 24.02.1998 n.58.

CAPITALE - AZIONI OBBLIGAZIONI

Art. 5) Il capitale sociale deliberato ammonta a € 43.725.292,12 per n° 846.733 azioni da nominali € 51,64 cadauna, di cui sottoscritti e versati € 23.069.292,12, diviso in numero 446.733 azioni da nominali € 51,64 cadauna.

L'assemblea straordinaria della società del giorno 28 gennaio 2016 ha deliberato di aumentare, a servizio della conversione del prestito obbligazionario "Monterosa 3,5% 2009-2016 convertibile" e del prestito "Monterosa 3,5% 2016-2020 convertibile" il capitale sociale di un importo massimo di € 10.328.000,00, mediante emissione, anche in più riprese, di un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, da emettere esclusivamente in correlazione e nei limiti dell'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle obbligazioni dei predetti prestiti obbligazionari.

La deliberazione di aumento di capitale è irrevocabile sino al compimento delle operazioni di conversione. La conversione dovrà essere attuata nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento del prestito obbligazionario approvato dalla stessa assemblea.

Art. 6) La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà appartenere a soggetti e/o enti pubblici e/o società a maggioranza assoluta pubblica.

Eventuali trasferimenti o eventuali sottoscrizioni che portino in minoranza la partecipazione complessiva detenuta da enti pubblici e/o da società a maggioranza assoluta pubblica sono inefficaci nei confronti della società.

Art. 7) Le Azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se ne siano state effettuate le relative iscrizioni nel Libro dei Soci.

Così come pure il loro assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel Libro dei Soci.

Art. 8) La titolarità delle azioni implica piena e assoluta adesione al presente Statuto.

L'azionista che intenda trasferire a terzi diversi dai soci, in tutto o in parte, le proprie azioni o anche solo diritti parziali su di esse, deve offrirle in prelazione agli altri azionisti.

L'offerta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante l'indicazione del prezzo unitario di trasferimento, le condizioni di pagamento ed i dati di identità dell'acquirente, all'Organo Amministrativo il quale, entro 15 giorni dal ricevimento, la comunica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli azionisti iscritti nel Libro Soci, i quali possono dichiarare di accettarlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita nei successivi 75 giorni all'Organo Amministrativo.

Se gli azionisti che esercitano la prelazione sono più, le azioni o i diritti parziali sulle azioni vengono ripartiti fra tutti in proporzione del numero di azioni di rispettiva appartenenza, non essendo consentito che la prelazione si concluda con l'acquisto solo parziale delle azioni o dei diritti offerti.

Art. 9) Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 secondo comma e seguenti c.c..

Art. 10) I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

La Società si riserva di esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge nei casi di mancato o ritardato pagamento delle quote.

Art. 11) La Società può a norma di legge emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420 bis c.c.

Art. 12) In caso di aumento del capitale i titolari delle azioni alla data della deliberazione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dall'Organo Amministrativo.

ORGANI SOCIALI

Art. 13) Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) Il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA

Art. 14) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 c.c. e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo della seconda eventuale convocazione.

Lo stesso avviso dovrà essere inviato entro il predetto termine, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun azionista, nell'indirizzo indicato sul Libro dei Soci, ovvero dovrà essere pubblicato, nello stesso termine, su un quotidiano a larga diffusione.

In alternativa alle formalità di cui sopra gli amministratori potranno convocare l'assemblea unicamente mediante invio dell'avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata al recapito di posta elettronica certificata che ciascun socio e membro dell'organo di controllo avrà indicato, con che abbiano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipati può opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16) Ha diritto di intervenire all'assemblea ciascun azionista che abbia depositato almeno cinque giorni prima i propri certificati azionari presso la Società o presso la Banca eventualmente designata per questo scopo dall'Organo Amministrativo.

L'azionista che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da un altro soggetto, anche non socio, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2372 del codice civile.

Art. 17) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, o dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea per la redazione del verbale è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli azionisti presenti.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestarne la validità.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatta eccezione per l'Assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto di cui all'art. 2369, quarto comma, c.c.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni inerenti alla nomina dei liquidatori per le quali valgono le maggioranze di legge.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19) L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo Amministrativo costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2449 c.c. ovvero, nel caso di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri pari a tre o cinque, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto qui di seguito precisato:

- uno nominato congiuntamente dai Comuni di Alagna Valsesia e di Riva Valdobbia, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile;
- i restanti nominati dall'Assemblea ordinaria della società, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di competenza della stessa, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno

essere elencati mediante un numero progressivo.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, e così di seguito, secondo il numero di Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo dei Consiglieri da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti e comunque nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo

A tal fine chi presiede l'Assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare una intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.

Qualora si sia proceduto alla nomina con le modalità di cui al comma precedente e nel corso dell'esercizio vengano meno uno o più Amministratori, i restanti Consiglieri e l'Assemblea, nell'ipotesi di cui all'art. 2386, primo comma, del codice civile, devono cooptare e nominare un soggetto scelto tra quelli già indicati nella lista cui apparteneva l'Amministratore da sostituire nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Gli amministratori così nominati restano in carica per la durata dell'Organo Amministrativo in cui sono entrati a far parte.

Ove vengano a mancare i candidati già indicati nella lista cui apparteneva il Consigliere da sostituire, dovrà essere convocata l'Assemblea perché proceda all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i principi di cui sopra.

In ogni caso i componenti l'Organo Amministrativo designati dai soci pubblici locali non possono eccedere, come numero, i limiti fissati dalle leggi dello Stato.

L'Assemblea può deliberare la nomina di un Presidente Onorario della Società scegliendo fra persone che abbiano, con la loro attività, acquisito particolari benemeritenze nei confronti della società. Al Presidente Onorario spetta di diritto la presidenza di ogni assemblea e la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza compenso.

Art. 20) I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica fino a tre

esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di legge, se viene meno la maggioranza dei suoi componenti decade tutto il Consiglio di Amministrazione e si procede a norma di legge.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Vice Presidente esclusivamente con compiti di sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza e/o di impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, ne assume le funzioni, il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario, anche scelto all'infuori dei suoi componenti.

Art. 22) Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorchè ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

Art. 23) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, a mezzo comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, al recapito telefonico o all'indirizzo postale e/o elettronico che ciascun Consigliere e Sindaco avrà indicato, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, con un telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo.

In difetto di tali formalità o termini il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 25) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quanto inderogabilmente riservato all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Può quindi compiere ogni atto di disposizione patrimoniale, senza alcuna limitazione, essendo di sua competenza quanto per legge non sia in modo

tassativo riservato alla deliberazione dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo promuove l'adozione di Codici Etici e Codici di condotta che regolamentino l'attività della società e dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'Organo Amministrativo promuove, altresì, l'adozione di regolamenti interni per garantire la conformità delle attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, valuta l'integrazione di eventuali strumenti di governo societario come previsto all'art. 6, comma 3 del D.Lgs 176/16 e s.m.i. e programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6, comma 2, del medesimo Decreto. L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare direttori, procuratori e mandatari in genere, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi, nei limiti consentiti dalla legge.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente Statuto.

Art. 26) I componenti l'Organo Amministrativo hanno diritto ad un compenso determinato dall'assemblea al momento della nomina, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) Il trattamento retributivo lordo annuo omnicomprensivo dell'Amministratore Unico non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile;

Quota premiale: una parte variabile, della remunerazione spettante all'Amministratore Unico, o al Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominato, non inferiore ai limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore unico, dall'Assemblea, ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione stesso, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea;

b) Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato, che in ogni caso non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Tutti i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La firma sociale spetta individualmente all'Amministratore Unico, ovvero al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere conferita per determinati atti o categoria di atti ad altri membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 28) Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni solo ad uno dei suoi componenti, nominandolo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e delle vigenti norme di legge.

Non è ammessa la nomina di Comitati Esecutivi.

Art. 29) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del Presidente delle riunioni e del Segretario.

IL COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

La nomina sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio. Tale quota si applica anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinandone per ciascun componente il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo che non può superare i limiti risultanti dalla normativa applicabile al momento della nomina.

Non sono previsti gettoni di presenza o emolumenti di altro tipo rispetto alla previsione del capoverso precedente per i membri del Collegio Sindacale.

Art. 31) La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è

regolato dalla vigente normativa.

Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltreché dalla relazione della gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge.

LIQUIDAZIONE

Art. 33) Gli utili netti nell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente: il 5% alla riserva legale.

L'Assemblea determinerà la destinazione specifica della rimanenza.

Art. 34) In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'assemblea, con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dello Statuto:

- nomina uno o più liquidatori e fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, stabilisce i criteri in base ai quali si deve svolgere la liquidazione, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- delibera circa gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

FIRMATO IN ORIGINALE: LUCIANO ZANETTA - FABIO AUTERI NOTAIO.